



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 216/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ SIGE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “SICILIA CHANNEL - LCN 290”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL’ART. 3, COMMA 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 11/2019 - PROC. 56/19/FB-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 settembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato Regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la legge regionale Sicilia, del 26 marzo 2002, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni che prevede l’istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome, di cui alla delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all’accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2019/65501 del 19 aprile 2019 ha comunicato di aver provveduto all’acquisizione delle registrazioni dei programmi messi in onda nel periodo compreso tra il 4 ed il 10 marzo 2019 dal fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale “*Sicilia Channel - LCN 290*” della società SIGE S.p.A. e di aver rilevato, dall’esame dei

palinsesti, la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Con atto del CO.RE.COM. Sicilia CONT. N. 11 ANNO 2019/N° PROC. 18802/2019 del 6 maggio 2019 è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla predetta società la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l'obbligo di trasmettere programmazione per non meno di 24 ore settimanali; in particolare, dall'analisi del palinsesto, è emerso che nella settimana sottoposta a controlli (dalle ore 00:00 del 4 marzo 2019 alle ore 24:00 del 10 marzo 2019), il fornitore del servizio di media audiovisivo "*Sicilia Channel*", operante sul canale LCN 290, ha trasmesso giornalmente programmi televisivi per 23h 59' 15" e che la programmazione trasmessa nella giornata di lunedì 4 marzo 2019 è stata replicata fedelmente per i restanti sei giorni della settimana.

2. Deduzioni della società

La società SIGE S.p.A., cui il citato atto CONT. N. 11 ANNO 2019/N° PROC. 18802/2019 del 6 maggio 2019 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, nella seduta dell'1 luglio 2019, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e, con nota prot. n. 288584 del 2 luglio 2019, ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società SIGE S.p.A. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato in quanto dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che, così come specificato nella segnalazione dell'Ispettorato territoriale Sicilia del 19 aprile 2019, "*la programmazione trasmessa il giorno di lunedì è stata replicata fedelmente per i restanti 6 giorni della settimana*" e pertanto non può dubitarsi del mancato rispetto, da parte del predetto fornitore del servizio di media audiovisivo "*Sicilia Channel - LCN 290*", dell'obbligo di trasmissione per non meno di ventiquattro ore settimanali, tenuto conto che ai fini della verifica del rispetto di detto obbligo è esclusa dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione dei programmi televisivi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, "*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*";

RITENUTO che, ad esito dell'esame della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della società SIGE S.p.A. fornitore del servizio di media



audiovisivo in ambito locale “*Sicilia Channel - LCN 290*”, la violazione della disposizione di cui all’art. 3, comma 7, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver rispettato l’obbligo di trasmettere almeno ventiquattro ore di programmi settimanali, escluse le repliche, nel periodo compreso tra il giorno 4 ed il giorno 10 marzo 2019;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell’art. 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo “*Sicilia Channel - LCN 290*” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che l’infrazione in esame può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società SIGE S.p.A. non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

C. Personalità dell’agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta nell’ultimo bilancio disponibile relativo all’anno 2017 (fonte: Infocamere), una perdita d’esercizio, si ritiene congruo determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione;



UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società SIGE S.p.A., con sede legale in Catania, Via Odorico da Pordenone n. 50, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Sicilia Channel - LCN 290*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 216/19/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 216/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone